

FONDO PENSIONE PREMUNGAS

STATUTO

Indice

PARTE I – IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO

- Art. 1 - Denominazione, fonti istitutive, durata, sede e recapiti
- Art. 2 - Forma giuridica
- Art. 3 – Scopo e durata.

PARTE II – CARATTERISTICHE DEL FONDO

- Art. 4 - Regime del Fondo
- Art. 5 - Destinatari

PARTE III – CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI

- Art. 6 - Entrate e patrimonio del Fondo
- Art. 7 – Contributi
- Art. 8 – Pensioni del Fondo
- Art. 9 – Pensioni di reversibilità
- Art. 10 – Variabilità delle pensioni.
- Art. 11 – Prestazioni da erogare durante la fase transitoria e relativi beneficiari.
- Art. 12 – Rapporti tra Aziende e il Fondo

PARTE IV – PROFILI ORGANIZZATIVI

A) ORGANIZZAZIONE DEL FONDO

- Art. 13 - Organi del Fondo
- Art. 14 - Consiglio di Amministrazione - Criteri di costituzione e composizione
- Art. 15 - Cessazione e decadenza degli Amministratori
- Art. 16 - Consiglio di Amministrazione – Attribuzioni
- Art. 17 - Consiglio di Amministrazione - Modalità di funzionamento e responsabilità
- Art. 18 – Presidente e Vicepresidente
- Art. 19 - Collegio dei Sindaci - Criteri di costituzione e attribuzioni
- Art. 20 - Collegio dei Sindaci – Attribuzioni

Art. 21 - Collegio dei Sindaci - Modalità di funzionamento e responsabilità

Art. 22 - Direttore generale

Art. 23 - Funzioni fondamentali

B) GESTIONE PATRIMONIALE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Art. 24 – Gestione del patrimonio e delle disponibilità del Fondo

Art. 25 – Conflitti di interesse

Art. 26 – Gestione amministrativa

Art. 27 - Sistema di contabilità

Art. 28 – Esercizio sociale e bilancio d'esercizio

PARTE V – RAPPORTI CON I BENEFICIARI

Art. 29 - Comunicazioni e reclami

Art. 30 - Controversie

PARTE VI – NORME FINALI

Art. 31 - Modifica dello Statuto

Art. 32 – Cause di scioglimento del Fondo

Art. 33 – Rinvio

PARTE I – IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO

Art. 1 - Denominazione, fonti istitutive, durata, sede e recapiti

1. È costituito in Roma l'8 aprile 1948 dal Notaio Dr. Balsi Agostino con atto rep. 27985, il Fondo di integrazione ai trattamenti di previdenza per i dipendenti delle aziende municipalizzate gas in qualsiasi forma attualmente costituite (aziende speciali, società di capitale), in forma abbreviata "Premungas" (di seguito "Fondo") in attuazione dei contratti collettivi stipulati dalle seguenti associazioni sindacali:

- Utilitalia già Federgasacqua (Federazione Italiana Imprese Pubbliche Gas Acque e Varie) e precedentemente FNAMGAV (Federazione Nazionale Aziende Municipalizzate Gas Acqua e Varie);

- FILCTEM (già FNLE) /CGIL (Federazione Nazionale Lavoratori Energia), già FIDAG (Federazione Italiana Dipendenti Aziende Gas); FEMCA (già FLERIC) /CISL (Federazione Lavoratori Energia Risorse Chimica Affini), già SILGAS (Sindacato Italiano Lavoratori Gas) e UILTEC (già UILSP) /UIL (Unione Italiana Lavoratori Servizi Pubblici); tali associazioni sono successivamente denominate "Parti sociali" (di seguito "fonti istitutive").

2. Il presente Statuto contiene le norme tuttora in vigore desunte dai contratti collettivi di cui al comma precedente, che disciplinano il Fondo a decorrere dal 1° gennaio 1998.

3. Il Fondo è inoltre regolato, in quanto applicabili, dalle disposizioni di legge in materia di previdenza complementare: Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e successive integrazioni e modificazioni – di seguito denominato “Decreto” – e relativi regolamenti.

4. Il Fondo ha durata illimitata, essendo collegata all'esaurimento del suo scopo, fatte salve le ipotesi di scioglimento di cui all'art. 32.

5. Il Fondo ha sede in Roma.

6. L'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del Fondo è premungas@pec.it.

Art. 2 - Forma giuridica

1. Il Fondo ha la forma giuridica di associazione non riconosciuta ed è iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP – Sezione Speciale I con il numero 1254.

Art. 3 – Scopo

1. Il Fondo opera senza fini di lucro ed ha lo scopo esclusivo di garantire ai beneficiari le prestazioni previste dal presente statuto. A tal fine esso provvede alla raccolta dei contributi, a carico del datore di lavoro, ed alla gestione delle risorse nell'esclusivo interesse degli aventi diritto alle prestazioni.

PARTE II – CARATTERISTICHE DEL FONDO

Art. 4 - Regime del Fondo

1. Il Fondo è in regime di prestazione definita.

Art. 5 - Destinatari

1. I beneficiari delle prestazioni pensionistiche del Fondo alla data di approvazione del presente statuto sono individuati in apposito elenco depositato presso il Fondo.

2. I beneficiari delle prestazioni di reversibilità, alla stessa, data sono pure individuati in altro apposito elenco depositato presso la sede del Fondo. Agli stessi si aggiungono gli aventi causa dei soggetti di cui al comma precedente, individuati ai sensi dell'art. 9.

PARTE III – CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI

Art. 6 - Entrate e patrimonio del Fondo.

1. Le entrate del Fondo sono costituite da:

a) i contributi versati dalle imprese di cui all'allegato 1 e loro aventi causa, calcolati secondo i criteri di cui al successivo art. 7;

b) gli interessi e i rendimenti delle disponibilità amministrate;

c) ogni altro provento che spetti o affluisca al Fondo a qualsiasi titolo.

2. Il patrimonio del Fondo è costituito da ogni bene o credito di cui il Fondo sia o divenga, a qualsiasi titolo, proprietario o titolare.

Art. 7 – Contributi

1. I criteri per la determinazione dei contributi di cui alla lett. a), comma 1, del precedente art. 6 e relativi termini di pagamento sono definiti dalle Parti sociali con accordi collettivi che vengono depositati presso il Fondo.

2. I criteri vigenti alla data dell'approvazione del presente Statuto sono riportati nell'allegato 2.
3. I contributi sono dovuti dalle Aziende con le modalità di pagamento stabiliti dal Consiglio di Amministrazione del Fondo. In caso di ritardato pagamento si applicano gli interessi di mora nella misura stabilita dalla legge.
4. In caso di trasformazione, fusione, cessione di azienda o suo ramo o di altre vicende relative alle aziende di cui al precedente art. 6 lett. a), l'obbligo di versamenti dei contributi si trasferisce in capo al nuovo soggetto; in caso di pluralità di soggetti che succedono a quello originario, l'obbligo si trasferisce in capo al soggetto che assume il "servizio gas" già gestito dall'azienda originariamente obbligata. Casi particolari sono oggetto di appositi accordi collettivi.
5. Le imprese di cui al precedente art. 6 1° comma lettera a), che cessino dall'affidamento del servizio di distribuzione del gas senza che vi sia un soggetto al quale sia stato trasferito il servizio ed il conseguente obbligo di versamento dei contributi destinati al finanziamento delle prestazioni dovute agli ex dipendenti a norma del precedente comma, restano titolari del debito nei confronti del Fondo e proseguono nel versamento dei contributi; le imprese stesse possono in alternativa assolvere l'obbligo contributivo nei confronti del Fondo secondo le modalità di cui al comma successivo.
6. Le società ammesse a procedure concorsuali di cui al Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, al Decreto legislativo 8 luglio 1999 n. 270, al Decreto Legge 23 dicembre 2003 n. 347 convertito con modificazioni dalla Legge 18 febbraio 2004 n. 39 e successive modificazioni e integrazioni, o comunque poste in liquidazione senza che vi sia un soggetto al quale venga trasferito l'obbligo contributivo nei confronti del Fondo, restano titolari del debito nei confronti del Fondo ed assolvono a tale obbligo mediante il versamento "una tantum" al Fondo delle somme destinate al finanziamento delle prestazioni dovute agli ex dipendenti, quantificate sulla base delle aspettative di vita degli ex dipendenti e dei costi di gestione e calcolate sulla base delle valutazioni attuariali periodicamente elaborate dal Fondo.

Art. 8 – Prestazioni pensionistiche del Fondo

1. Il Fondo eroga agli aventi diritto, identificati all'art.5, le prestazioni pensionistiche integrative a ciascuno spettanti alla data di approvazione del presente Statuto ed indicate nell'elenco stesso, determinate secondo le norme a suo tempo vigenti.

Art. 9 – Prestazioni di reversibilità

1. Le prestazioni di reversibilità sono determinate sulla base delle norme contenute nell'art. 25 dell'all. B al CCNL 17.11.1995, tenendo conto del criterio richiamato all'art. 2, 1° comma dell'accordo nazionale interfederale 24 marzo 1994.

Nota all'art. 9

Art. 25 All B al CCNL 17.11.95

Nel caso di morte del pensionato o dell'assicurato, semprechè per quest'ultimo ricorrono le condizioni di anzianità di servizio previste dal precedente art. 21 compete al coniuge e agli orfani Superstiti una aliquota della pensione contrattuale già spettante al pensionato defunto o che sarebbe spettata all'assicurato defunto secondo le seguenti tabelle:

TABELLA A

TABELLA

B

Vedova	60%	1 orfano	60%
Vedova con 1 orfano	80%	2 orfano	80%
Vedova con 2 orfani o più	30%	3 orfani o più	100%

Le surriportate aliquote sono comprensive delle pensioni di base e dei trattamenti considerati tali, spettanti in forza di obblighi di legge, di regolamenti e di contratti.

Perdono il diritto alla pensione contrattuale:

- 1) *gli orfani che vengono assunti in servizio presso le aziende iscritte al PREMUNGAS;*
- 2) *gli orfani al compimento del 18° anno di età, tranne che per i casi disciplinati diversamente dal presente articolo.*

La pensione contrattuale spetta senza limiti di età agli orfani inabili al lavoro e a carico del genitore al momento della morte.

Per i figli superstiti che risultino a carico del genitore al momento del decesso e non prestino lavoro retribuito, il limite di età per avere diritto alla pensione è elevato a 19 anni se frequentano la scuola media superiore e per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il 26° anno di età, qualora frequentino l'università.

Per quanto non disposto dal presente articolo, relativamente alle condizioni per l'acquisto o la decadenza o la esclusione dal diritto alla pensione indiretta o di reversibilità, si osservano per tutti i superstiti le norme dell'ordinamento della Cassa di Previdenza dei dipendenti degli enti locali.

Qualora non vi siano né coniuge né figli superstiti o anche esistendo non abbiano titolo alla pensione contrattuale indiretta o di reversibilità, questa spetta ai genitori, nel caso che abbiano una età superiore ad anni 60 (oppure siano inabili a lavoro proficuo), siano nullatenenti e a carico del deceduto.

In mancanza dei genitori la pensione contrattuale spetta ai fratelli celibi e alle sorelle nubili superstiti, sempreché alla morte del dante causa risultino permanentemente inabili a qualsiasi proficuo lavoro, conviventi a carico del deceduto e nullatenenti.

Ai genitori e ai fratelli e sorelle aventi diritto compete un'aliquota della pensione contrattuale, spettante al pensionato defunto o che sarebbe spettata all'assicurato defunto, secondo i seguenti:

- a) 25% per ciascun genitore vivente;
- b) 25% per ciascun fratello e/o sorella, fino al massimo complessivo del 75%.

Si riporta inoltre, in quanto richiamato dall'art. 25, l'art. 21 All. B al CCNL 17.11.95.

Nei casi di inabilità (invalidità) permanente al lavoro e nei casi di morte il diritto alla pensione integrativa si consegue dopo almeno cinque anni di anzianità ed a qualunque età.

La pensione sarà di tanti trentanovesimi della retribuzione globale media dell'ultimo anno per quanti anni sono gli anni di anzianità con un minimo del 50% della retribuzione stessa.

Nei casi di inabilità (invalidità) permanente al lavoro e nei casi di morte casuale da infortunio sul lavoro o da malattia professionale, il diritto alla pensione maturata con qualunque età con u minimo del 50% della retribuzione globale dell'ultimo anno.

Si considera invalido l'iscritto la cui capacità di lavoro sia ridotta in modo permanente per infermità o difetto fisico o mentale a meno di un terzo.

Sussiste diritto a pensione anche nei casi in cui la riduzione della capacità lavorativa oltre i limiti stabiliti dal comma precedente, preesista al rapporto di iscrizione, purché vi sia stato successivo aggravamento o siano sopraggiunte nuove infermità.

La pensione integrativa per inabilità (invalidità) permanente al lavoro non dipendente da cause di servizio sarà corrisposta solo ed in quanto l'inabilità stessa sia riconosciuta dall'Organo sanitario cui l'Istituto previdenziale di competenza (Cpdel, Inps, Fondo Previdenza Addetti Pubblici Servizi di Trasporto ecc.) ne demanda l'accertamento e qualora abbia dato luogo al riconoscimento della pensione da parte di detti enti.

La pensione integrativa di inabilità (invalidità) è incompatibile con la retribuzione percepita in costanza di rapporto di lavoro dipendente, nonché con l'iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori autonomi e in albi professionali.

Ove l'invalidità sia causata da infortunio sul lavoro o da malattia professionale da cui derivi il diritto alla relativa rendita, l'ammontare della rendita stessa sarà portato in detrazione dalla pensione integrativa di inabilità.

Articolo 2, 1° comma Accordo nazionale Interfederale 24.3.1994

Fino alla formulazione del nuovo Statuto, agli iscritti al Premungas collocati a riposo a partire dal 1° gennaio 1994, il Premungas liquida le integrazioni considerando in detrazione dal trattamento cumulativo l'importo delle pensioni base nella misura che sarebbe spettata ai pensionati senza le decurtazioni previste dal decreto Legislativo 503/91 dalla legge 537/93 e da altre disposizioni dello stesso tenore che dovessero intervenire nel frattempo.

Art. 10 – Variabilità delle prestazioni

1. Il Fondo provvede a variare le prestazioni ai sensi dell'art. 26 dell'all. B al CCNL 17.11.1995, così come modificato dall'art. 5 dell'accordo nazionale interfederale 30 luglio 1992 e tenendo conto del criterio richiamato all'art. 2, 1° comma dell'accordo nazionale interfederale 24 marzo 1994.

Nota all'art. 10

Art. 26 All. B CCNL 17.11.95

Con decorrenza 1.1.1993, qualora entrino in vigore provvedimenti di legge che prevedono la rivalutazione dei trattamenti pensionistici di base (Cpdel, Inps, Fondo Gas aziende private, Fondo trasporti), il Premungas provvederà a variare le pensioni contrattuali dei beneficiari delle rivalutazioni di cui sopra, diminuendo le integrazioni a carico del Fondo in relazione agli aumenti delle pensioni – base.

Le Parti, in relazione a tali rivalutazioni, si incontreranno su richiesta di una di esse, per valutare la situazione delle pensioni contrattuali, ferma restando l'applicazione da parte del Premungas delle disposizioni del precedente comma.

Gli incrementi delle pensioni-base determinati dalle variazioni periodiche dell'indice ISTAT del costo della vita e dall'andamento della dinamica salariale, in quanto dovuti, si continuano ad applicare alle pensioni contrattuali Premungas.

Per i pensionati che hanno beneficiato di rivalutazioni delle pensioni-base disposti dalla legge n. 59/91 e dal Decreto legge n. 292/92 le pensioni contrattuali vengono aumentate dello stesso importo dei benefici di legge allo scopo di non ridurre il livello delle integrazioni oggi in atto.

NORMA DI ATTUAZIONE – La variabilità delle pensioni integrative si fonda sui criteri stabiliti dalle norme della legge 3.6.1975 n. 160 e successive modificazioni.

Articolo 5 Accordo Nazionale Interfederale 30.7.1992

A modifica dell'art. 26 all. B. alla Parte II del CCNL 2.8.91 si conviene quanto segue

“Con decorrenza 1.1.1993, qualora entrino in vigore provvedimenti di legge che prevedono la rivalutazione dei trattamenti pensionistici di base (Cpdel, Inps, Fondo Gas aziende private, Fondo trasporti) il Premungas provvederà a variare le pensioni contrattuali dei beneficiari delle rivalutazioni di cui sopra, diminuendo le integrazioni a carico del Fondo in relazione agli aumenti delle pensioni-base.

Le Parti, in relazione a tali rivalutazioni, si incontreranno su richiesta di una di esse, per valutare la situazione delle pensioni contrattuali, ferma restando l'applicazione da parte del Premungas delle disposizioni del precedente comma.

Gli incrementi delle pensioni-base determinati dalle variazioni periodiche dell'indice ISTAT del costo della vita e dall'andamento della dinamica salariale, in quanto dovuti, si continuano ad applicare alle pensioni contrattuali Premungas.

Per i pensionati che hanno beneficiato di rivalutazioni delle pensioni-base disposti dalla legge n. 59/91 e dal Decreto legge n. 292/92 le pensioni contrattuali vengono aumentate dello stesso importo dei benefici di legge allo scopo di non ridurre il livello delle integrazioni oggi in atto.”

Art. 11 – Prestazioni da erogare durante la fase transitoria e relativi beneficiari

1. I dipendenti delle Aziende di cui all'art. 6 iscritti al Fondo prima della cessazione delle iscrizioni ed ancora in forza presso le stesse Aziende al 1° gennaio 1998 individuati in apposito elenco depositato presso il Fondo, hanno diritto in alternativa ad una delle seguenti prestazioni:

- a) in caso di iscrizione al nuovo Fondo di Previdenza Complementare di categoria, accredito al Fondo stesso di un “bonus” a titolo di contributo aggiuntivo “una tantum” a valere sulla posizione individuale;
- b) in caso contrario, corresponsione di un “indennizzo”.

2. Tanto il “bonus” quanto l’“indennizzo” di cui al comma precedente sono pari a L. 500.000 (258,23 euro) per ogni anno di effettiva contribuzione al Fondo. Tale importo, per i lavoratori ai quali, al 1° gennaio 1998, mancavano meno di 5 anni al raggiungimento dei 55 anni di età e i 15 anni di anzianità di servizio effettivamente prestato presso le aziende di cui all'allegato 1 del presente Statuto, viene aumentato delle seguenti percentuali, in funzione degli anni mancati al suddetto perfezionamento: fino ad un anno +5% fino ad due anni +4% fino ad tre anni +3% fino ad quattro anni +2% oltre quattro anni +1%

3. Il “bonus” viene accreditato al Nuovo Fondo di Previdenza Complementare di categoria in 5 anni alla data di iscrizione del singolo avente diritto al nuovo Fondo, in ragione del 20% all'anno, il relativo importo viene incrementato nella misura dell'1% per ogni anno decorso dall' 1.1.1998, fino al massimo del 5%.

4. L’“indennizzo” viene corrisposto al momento della risoluzione del rapporto di lavoro con l'azienda per collocamento a riposo con diritto alla pensione di legge.

Art. 12 – Rapporti tra Aziende e il Fondo.

1. La corresponsione di tutte le prestazioni del Fondo è materialmente effettuata dalle aziende di cui all'art. 6 nei confronti dei propri ex dipendenti ed aventi causa, su indicazione e per conto del Fondo.

2. Le aziende sono tenute a comunicare tempestivamente al Fondo ogni variazione anagrafica relativa ai beneficiari delle prestazioni del Fondo.

3. Con cadenza quadriennale il Fondo e le Aziende provvedono ad effettuare verifiche contabili per assicurare il regolare andamento dell'attività del Fondo.

PARTE IV – PROFILI ORGANIZZATIVI

A) ORGANIZZAZIONE DEL FONDO

Art. 13 - Organi del Fondo

1. Sono organi del Fondo:

- il Consiglio di amministrazione
- il Presidente e il Vice Presidente
- il Collegio dei Sindaci

2. Le Parti sociali sono rappresentate negli organi del Fondo secondo il principio di pariteticità.

Art. 14 - Consiglio di Amministrazione - Criteri di costituzione e composizione

1. Il Fondo è amministrato da un Consiglio di Amministrazione costituito da sei componenti di cui la metà designata dall'Organizzazione sindacale di rappresentanza delle imprese di cui all'art. 1, comma 1 e l'altra metà designata, attraverso un atto unitario, dalle Organizzazioni sindacali di rappresentanza dei lavoratori di cui all'art. 1, comma 1.

2. Tutti gli Amministratori devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.

3. Non possono assumere la carica di Amministratore coloro che nell'esercizio precedente hanno ricoperto presso il Fondo la carica di sindaco.

4. La perdita dei requisiti di onorabilità o il sopravvenire di situazioni di ineleggibilità o incompatibilità comportano la decadenza dal Consiglio di Amministrazione.

5. Gli Amministratori durano in carica per massimo tre esercizi, scadono il giorno successivo a quello di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e possono essere rieletti per non più di tre mandati consecutivi.

Art. 15 - Cessazione e decadenza degli Amministratori

1. Qualora nel corso del mandato uno o più Amministratori vengano a cessare per qualsiasi motivo, il Presidente del Consiglio di amministrazione richiede alle Parti Sociali che lo/la ha/hanno designato/i di provvedere tempestivamente alla relativa sostituzione.

2. Gli Amministratori nominati ai sensi del presente articolo decadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

3. Se per effetto dei subenti di cui ai precedenti commi risulta sostituita oltre la metà dei componenti l'originario Consiglio, si deve procedere al rinnovo dell'intero organo.

4. Qualora venissero a cessare tutti gli Amministratori, il Collegio dei Sindaci deve richiedere alle Organizzazioni sindacali di rappresentanza delle imprese e dei lavoratori di cui all'art. 1, comma 1, di provvedere tempestivamente, in base alle rispettive competenze, alla designazione degli Amministratori.

5. Gli Amministratori che non intervengano senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive del Consiglio decadono dall'incarico. In tal caso si procede alla loro sostituzione ai sensi del comma 1 del presente articolo.

Art. 16 - Consiglio di Amministrazione – Attribuzioni

1. Al Consiglio di amministrazione sono attribuiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per l'attuazione di quanto previsto dal presente Statuto.

2. In particolare il Consiglio di Amministrazione:

a) elegge il Presidente e il Vice Presidente;

b) definisce il modello organizzativo (sistema di governo) del Fondo comprensivo delle funzioni fondamentali (gestione dei rischi e revisione interna) e, in tale ambito, delinea il sistema di controllo interno e il sistema di gestione dei rischi;

c) predispone e approva il bilancio consuntivo annuale;

d) ha l'obbligo di adottare le modifiche statutarie in caso di sopravvenute disposizioni normative, nonché di disposizioni, istruzioni e indicazioni della COVIP ovvero di contrastanti previsioni delle fonti istitutive nell'ambito delle prerogative ad essa attribuite;

e) approva le modifiche statutarie ritenute idonee ad un più funzionale assetto del Fondo e, qualora le circostanze lo richiedano, l'eventuale proposta di liquidazione del Fondo;

f) nomina il Direttore generale, determinandone, nel rispetto delle norme di legge e delle relative previsioni statutarie, le attribuzioni;

g) definisce la politica di investimento del patrimonio del Fondo e le relative forme di gestione nel rispetto della normativa vigente;

h) effettua la gestione delle risorse finanziarie ovvero, se del caso, individua, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni vigenti e dal presente Statuto, i soggetti cui affidare la gestione del patrimonio del Fondo scegliendoli tra quelli abilitati dalla legislazione vigente e stipula le relative convenzioni;

i) verifica i risultati della gestione delle risorse;

j) definisce la politica di impegno per gli investimenti azionari ed esercita, se del caso, i diritti di voto inerenti ai valori mobiliari di proprietà del Fondo;

k) attua adeguate misure di trasparenza nei rapporti con gli aderenti;

l) definisce le competenze di carattere contabile e di rendicontazione;

m) definisce la politica di gestione dei conflitti di interesse;

n) ha l'obbligo di riferire alla COVIP, in presenza di vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo ovvero sulla corretta amministrazione e gestione dello stesso, i provvedimenti ritenuti necessari;

o) nomina il responsabile del trattamento dei dati sensibili ai sensi della normativa vigente;

p) definisce le politiche scritte relative alla gestione dei rischi e alla revisione interna;

q) definisce la politica di remunerazione;

r) definisce la politica di esternalizzazione delle funzioni/attività;

s) definisce i piani d'emergenza;

- t) effettua la valutazione interna del rischio;
- u) definisce il piano strategico sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
- v) definisce il sistema informativo del Fondo e i presidi di sicurezza informatici;
- w) effettua la verifica dei requisiti di onorabilità, di professionalità, delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché la valutazione delle situazioni impeditive e delle cause di sospensione.

Art. 17 - Consiglio di Amministrazione - Modalità di funzionamento e responsabilità

1. Le convocazioni sono effettuate dal Presidente, con contestuale trasmissione dell'ordine del giorno e dell'eventuale documentazione, a mezzo telefax o posta elettronica, da inviare ai componenti del Consiglio e del Collegio dei Sindaci almeno 10 giorni prima della data della riunione e, nei casi di urgenza, la cui sussistenza è rimessa alla prudente valutazione del Presidente, almeno 3 giorni prima della riunione.
2. Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi componenti e, comunque, almeno una volta l'anno per deliberare in ordine al bilancio. Può essere prevista la partecipazione in teleconferenza o video-conferenza. Il Consiglio è presieduto dal Presidente e, in sua assenza, dal Vice Presidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età tra i consiglieri presenti.
3. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei componenti del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.
4. Delle riunioni del Consiglio è redatto, su apposito libro, il relativo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, quest'ultimo scelto anche al di fuori dei suoi componenti.
5. Gli Amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dal presente Statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze e sono solidalmente responsabili verso il Fondo per i danni derivanti dalla inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di funzioni in concreto attribuite ad uno o più Amministratori.
6. Nei confronti degli Amministratori trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 2391, , 2392, 2393, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2629-bis del Codice Civile, nonché ogni altra previsione del Codice Civile ad essi direttamente applicabile.
7. Il Consiglio di amministrazione ha la responsabilità ultima dell'osservanza della normativa nazionale e delle norme dell'Unione europea direttamente applicabili.

Art. 18 – Presidente e Vicepresidente

1. Il Presidente e il Vice Presidente del Fondo sono eletti dal Consiglio di Amministrazione, rispettivamente e a turno, tra i propri componenti rappresentanti le imprese e quelli rappresentanti i lavoratori.
2. Il Presidente ha la legale rappresentanza e sta per essa in giudizio.
3. Il Presidente del Fondo:
 - può compiere atti di disposizione eccedenti l'ordinaria amministrazione solo in esecuzione di delibere del Consiglio regolarmente adottate;
 - sovrintende al funzionamento del Fondo;
 - convoca il Consiglio di Amministrazione;
 - cura l'esecuzione delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione;

- effettua le comunicazioni alla COVIP in materia di conflitto di interessi;
- trasmette alla COVIP le delibere aventi ad oggetto le modifiche statutarie;
- trasmette alla COVIP ogni variazione od innovazione della fonte istitutiva ed allega una nota descrittiva del contenuto della variazione medesima;
- segnala, in presenza di vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo, alla COVIP i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia della condizione di equilibrio;
- svolge ogni altro compito che gli venga attribuito dal presente Statuto o dal Consiglio di Amministrazione.

4. Il Consiglio di Amministrazione fissa le eventuali deleghe spettanti al Vice Presidente o a singoli consiglieri. Il Presidente può delegare al Vice Presidente il compimento di singoli atti nell'ambito della normale attività operativa. Gli atti relativi a disposizioni di pagamento sono validamente assunti ove sottoscritti dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente.

5. In caso di impedimento del Presidente, i relativi poteri e funzioni sono esercitati dal Vice Presidente.

6. Il Presidente e il Vice Presidente cessano dalla carica contestualmente all'insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Art. 19 - Collegio dei Sindaci - Criteri di costituzione

1. Il Collegio dei Sindaci è costituito da due componenti effettivi, dei quali uno in rappresentanza delle imprese, designato dall'Organizzazione sindacale di rappresentanza delle imprese di cui all'art. 1, comma 1, e uno in rappresentanza dei lavoratori, designato, attraverso un atto unitario, dalle Organizzazioni sindacali di rappresentanza dei lavoratori di cui all'art. 1, comma 1, nonché da due componenti supplenti, dei quali uno in rappresentanza delle imprese e uno in rappresentanza dei lavoratori, designati con le stesse modalità previste per i Sindaci effettivi.

2. Tutti i Sindaci devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.

3. La perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire delle cause di incompatibilità comportano la decadenza dall'incarico.

4. Non possono assumere la carica di Sindaco coloro che nell'esercizio precedente hanno ricoperto presso il Fondo la carica di Amministratore.

5. I componenti del Collegio dei Sindaci durano in carica massimo tre esercizi e scadono alla data del Consiglio di Amministrazione convocato per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Possono essere rieletti per non oltre cinque mandati consecutivi.

6. Il Sindaco che cessi dalla carica per qualsiasi motivo è sostituito per il periodo residuo dal supplente designato nell'ambito della relativa componente.

7. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

8. Assume la Presidenza del Collegio dei Sindaci il componente nominato dalla parte istitutiva che non ha espresso il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Art. 20 - Collegio dei Sindaci – Attribuzioni

1. Il Collegio dei Sindaci vigila sull'osservanza della normativa e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Fondo e sul suo concreto funzionamento.
2. Al Collegio dei Sindaci è attribuita la funzione di revisione legale dei conti.
3. Al Collegio dei Sindaci sono attribuiti i compiti della funzione di revisione interna.
4. Il Collegio segnala al Consiglio di amministrazione le eventuali anomalie dell'assetto organizzativo e del sistema di governo del Fondo.
5. Il Collegio ha l'obbligo di segnalare alla COVIP eventuali vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo nonché provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.
6. Il Collegio ha altresì l'obbligo di comunicare alla COVIP eventuali irregolarità riscontrate in grado di incidere negativamente sulla corretta amministrazione e gestione del Fondo e di trasmettere alla COVIP sia i verbali delle riunioni nelle quali abbia riscontrato che i fatti esaminati integrino fattispecie di irregolarità, sia i verbali delle riunioni che abbiano escluso la sussistenza di tali irregolarità allorché, ai sensi dell'art. 2404, comma 4, del Codice Civile, si sia manifestato un dissenso in seno al Collegio.

Art. 21 - Collegio dei Sindaci - Modalità di funzionamento e responsabilità

1. Il Collegio si riunisce con frequenza almeno trimestrale e tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario.
2. Le convocazioni, con contestuale trasmissione dell'ordine del giorno e dell'eventuale documentazione, sono fatte a mezzo telefax o posta elettronica, da inviare ai componenti il Collegio dei Sindaci almeno 10 giorni prima della data della riunione e, nei casi di urgenza, la cui sussistenza è rimessa alla prudente valutazione del Presidente, almeno 3 giorni prima della riunione.
3. Il Collegio è validamente costituito con la presenza dei componenti effettivi. Le deliberazioni sono prese all'unanimità.
4. Delle riunioni del Collegio è redatto, su apposito libro, il relativo verbale sottoscritto dai Sindaci.
5. I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo, durante un esercizio sociale, a due riunioni del Collegio, decadono.
6. I componenti effettivi del Collegio devono assistere alle riunioni del Consiglio di amministrazione e sono convocati con le stesse modalità. I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo, durante un esercizio sociale, a due riunioni consecutive del Consiglio di amministrazione decadono.
7. I Sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.
8. Essi sono responsabili in solido con gli Amministratori per i fatti e le omissioni di questi che abbiano causato un danno al Fondo, quando il danno non si sarebbe prodotto qualora avessero vigilato in conformità agli obblighi della loro carica.
9. Nei confronti dei Sindaci si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2403, 2403-bis, 2404, 2405, 2406 e 2407 del Codice Civile, nonché ogni altra previsione del Codice Civile ad essi direttamente applicabile.

Art. 22 - Direttore generale

1. Il Direttore generale è nominato dal Consiglio di amministrazione.

2. Il Direttore generale è preposto a curare l'efficiente gestione dell'attività corrente del Fondo, attraverso l'organizzazione dei processi di lavoro e l'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, e a realizzare l'attuazione delle decisioni dell'organo di amministrazione. Supporta l'organo di amministrazione nell'assunzione delle scelte di politica gestionale fornendo allo stesso le necessarie proposte, analisi e valutazioni in coerenza con il quadro normativo di riferimento.

3. Il Direttore generale deve possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.

4. La perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire delle cause di ineleggibilità o incompatibilità comportano la decadenza dall'incarico.

Art. 23 - Funzioni fondamentali

1. Nell'ambito del sistema di governo del Fondo sono presenti le funzioni fondamentali relative alla gestione dei rischi e alla revisione interna.

2. Coloro che svolgono funzioni fondamentali, anche in caso di esternalizzazione, devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.

3. Il titolare della funzione di gestione dei rischi comunica, almeno una volta l'anno, ovvero ogniqualvolta ritenuto necessario, le risultanze e le raccomandazioni rilevanti nel proprio ambito di responsabilità al Consiglio di amministrazione che stabilisce quali azioni intraprendere. Il titolare della funzione di revisione interna riferisce al Consiglio di amministrazione.

B) GESTIONE PATRIMONIALE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Art. 24 – Gestione del patrimonio e delle disponibilità del Fondo.

1. Il patrimonio del Fondo, i contributi delle Aziende e ogni altra disponibilità del Fondo concorrono a finanziare tutte le prestazioni dovute agli aventi diritto, così come ogni altra obbligazione del Fondo stesso.

2. Pertanto, la gestione del patrimonio è finalizzata alla creazione della liquidità necessaria per assolvere agli obblighi stessi; la gestione si ispira a criteri di prudenza, contenimento dei costi, massimizzazione dei rendimenti e diversificazione degli impieghi.

3. L'eventuale ricorso ad una gestione di tipo assicurativo o affidata a gestori abilitati ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Decreto tiene conto dei commi che precedono e più in generale delle particolari caratteristiche del Fondo.

Art. 25 – Conflitti di interesse

1. La gestione del Fondo è effettuata nel rispetto della politica di gestione dei conflitti di interesse adottata dal Consiglio di amministrazione, in coerenza con la normativa tempo per tempo vigente.

Art. 26 – Gestione amministrativa

1. Il Fondo cura la gestione amministrativa; in particolare al Fondo compete:

- a) la tenuta della contabilità;
- b) la verifica delle posizioni contributive individuali degli aderenti;
- c) la gestione delle prestazioni;
- d) la predisposizione della documentazione da inviare alle autorità di controllo;

e) gli adempimenti fiscali e civilistici.

2. Le attività inerenti alla gestione amministrativa possono essere affidate, in tutto o in parte, mediante apposita convenzione per la fornitura di servizi amministrativi, a soggetti terzi scelti dal Consiglio di amministrazione sulla base di criteri di affidabilità, esperienza e professionalità.

3. Le convenzioni di cui al comma 2 prevedono misure adeguate a tutelare la riservatezza dei dati personali nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente.

4. Il Gestore amministrativo è responsabile nei confronti del Fondo e degli aderenti per ogni pregiudizio arrecato in conseguenza del mancato adempimento degli obblighi assunti con la convenzione.

Art. 27 - Sistema di contabilità

1. Il Consiglio di amministrazione del Fondo cura la tenuta delle scritture e dei libri contabili richiesti dalla COVIP.

2. Le scritture contabili, il bilancio del Fondo e le relative relazioni sono redatti in conformità alle disposizioni emanate dalla COVIP.

Art. 28 – Esercizio sociale e bilancio d'esercizio

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2. Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio consuntivo. Il bilancio è accompagnato dalla relazione sulla gestione e dalla relazione del Collegio dei Sindaci.

3. Il bilancio e la relazione sulla gestione che l'accompagnano vengono trasmessi alle Parti sociali.

4. Il Fondo adotta le regole contabili previste per le forme pensionistiche complementari istituite prima del 15 novembre 1992 operanti in regime di prestazione definita.

5. Il bilancio approvato e le relazioni di cui al comma 3 sono resi pubblici sul sito web del Fondo.

PARTE V – RAPPORTI CON I BENEFICIARI

Art. 29 - Comunicazioni e reclami

1. Il Fondo definisce le modalità attraverso le quali i beneficiari possono rappresentare le proprie esigenze e presentare reclami in coerenza con le indicazioni fornite dalla COVIP.

Art. 30 – Clausola compromissoria

1. Per la risoluzione di eventuali controversie tra il Fondo ed i beneficiari delle sue prestazioni inerenti alle materie di cui al presente Statuto, si ricorre ad un Collegio arbitrale composto da tre membri, uno designato dal Consiglio di Amministrazione, uno dal ricorrente o dai ricorrenti ed uno, che assume la presidenza del Collegio, dal Presidente del tribunale di Roma.

2. Se una delle Parti non provvede alla nomina dell'arbitro di propria competenza entro il termine di 20 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta nomina del primo arbitro, alla nomina dello stesso provvederà il Presidente del Tribunale di Roma. Il terzo arbitro è nominato di comune accordo o in mancanza di accordo dal Presidente del Tribunale di Roma.

3. L'arbitrato ha natura rituale. Il lodo è reso secondo diritto.

4. Per tutte le altre controversie inerenti alla materia del presente Statuto è competente il Foro di Roma.

PARTE VI – NORME FINALI

Art. 31 - Modifica dello Statuto

1. Le modifiche dello Statuto sono deliberate dal Consiglio di amministrazione e trasmesse alla COVIP.

Art. 32 – Cause di scioglimento del Fondo

1. Oltre che per le cause derivanti da eventuali disposizioni di legge, il Fondo si scioglie per deliberazione delle Parti sociali con apposito accordo collettivo all'esaurimento del suo scopo nonché in caso di sopravvenienza di situazioni o di eventi che rendano impossibile lo scopo ovvero il funzionamento del Fondo.

2. In tutti i casi di scioglimento, le Parti sociali procedono alla nomina di un liquidatore, determinandone i poteri in adempimento delle disposizioni di legge in materia.

3. I liquidatori impiegano il patrimonio del Fondo per il soddisfacimento di quanto maturato da ogni iscritto e, in ogni caso, provvedono alla intestazione diretta della copertura assicurativa in essere per coloro che fruiscono di prestazioni in forma pensionistica.

4. Il patrimonio che eventualmente residua viene destinato al finanziamento di iniziative e attività sociali a favore degli addetti del settore delle aziende municipalizzate gas.

Art. 33 – Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alla normativa tempo per tempo vigente.